



Prot. n. 3837

L'Aquila, 4 ottobre 2019

Alla Regione Abruzzo
drq@pec.regione.abruzzo.it

Alle Provincia dell'Aquila
urp@cert.provincia.laquila.it

Ai Comuni della Provincia dell'Aquila
Loro Sedi

Alla ASL 1 Avezzano – Sulmona –
L'Aquila
protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it

Agli Ordini degli Ingegneri d'Italia
Loro Sedi

Agli iscritti all'Ordine
Loro Sedi

Oggetto: Competenze professionali Ingegneri ed Architetti.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila, ritiene importante ed utile favorire la diffusione dei più recenti indirizzi giurisprudenziali in merito alle competenze professionali di ingegneri ed architetti nelle progettazioni tecniche che esulano dall'edilizia civile.

È sempre risultato chiaro a quest'Ordine quanto contenuto nell'art. 51 del R.D. n. 2357 del 1925 che nonostante la sua vigenza ed attualità è stato oggetto di errata applicazione dando luogo a notevoli polemiche tra le categorie degli ingegneri ed architetti.

Il TAR Campania – Napoli, sez. 1 con sentenza n. 4169 del 30/07/2019 ha ribadito che *“Tutte le progettazioni tecniche che non attengono all'edilizia civile rientrano nell'ambito delle competenze dei soli ingegneri, mente la progettazione attinente all'edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri”*.

Secondo il Giudice campano, con riferimento al caso specifico trattato, il bando di gara, non avrebbe dovuto permettere la possibilità all'architetto di sottoscrivere una prestazione non edilizia benchè “lex specialis” che, in base alla gerarchia delle fonti, non può derogare alle norme di legge e regolamentari ma alle quali deve invece rinviare.

Il Consiglio di Stato sez. V, con sentenza 17 settembre 2019 n. 5012, confermando la sentenza del TAR Piemonte – Torino II sez. 15/05/2015 n. 846, in relazione ad un bando di





concorso per dirigente del settore lavori di un comune, aperto anche agli architetti, ha definitivamente chiarito che:

- 1) La competenza concorrente di ingegneri ed architetti si ha soltanto nell'ambito delle opere di edilizia civile e per gli impianti tecnologici strettamente connessi a edifici e fabbricati; restano pertanto di competenza esclusiva degli ingegneri, ai sensi dell'art. 51 del R.D. n. 2357 del 1925, gli interventi edilizi ed urbanistici che consistano in *“progettazioni di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche”*, quando non siano connessi a determinati edifici o fabbricati;
- 2) La sfera di competenza esclusiva degli architetti finisce per interessare solo gli edifici civili con rilevante carattere artistico nonché quelli di cui alla legge 364/1909, fermo restando che anche in tal caso sussiste una competenza concorrente tra architetti ed ingegneri per quanto riguarda la *“parte tecnica”* (art. 52 comma 2 R.D. 2537/1925) e risulta pertanto di marginale importanza se riferita al settore *“Lavori Pubblici”* di un comune.

Con la presente si invitano i destinatari a vigilare e ad adoperarsi affinché gli affidamenti di incarichi tecnici siano sempre coerenti con le vigenti previsioni di legge.

È gradita l'occasione per porgere

distinti saluti

Il Presidente
Dott. Ing. Pierluigi De Amicis

